



Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo
(fondazione)

Regolamento d'organizzazione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2024

Indice

Art. 1 Scopo

Art. 2 Il consiglio di fondazione

- 1 - Composizione
- 2 - Elezione
- 3 - Durata del mandato
- 4 - Costituzione
- 5 - Sedute
- 6 - Compiti e competenze
- 7 - Deliberazione
- 8 - Diritto all'informazione e reporting

Art. 3 Le commissioni amministrative

Art. 4 L'organo di gestione

Art. 5 Diritto di firma

Art. 6 Controllo interno

Art. 7 Negozi giuridici con parti correlate

Art. 8 Responsabilità

Art. 9 Riservatezza, restituzione dei dossier

Art. 10 Disposizioni finali

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento è emanato sulla base degli artt. 2, 9 e 10 dell'atto di fondazione. Esso disciplina l'organizzazione della fondazione come pure la costituzione, la deliberazione, i compiti e i poteri:

- a) del consiglio di fondazione;
- b) delle commissioni amministrative;
- c) dell'organo di gestione.

Art. 2 Il consiglio di fondazione

1 - Composizione

Il consiglio di fondazione comprende quattro membri. Esso si compone di un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro.

2 - Elezione

L'elezione del consiglio di fondazione è disciplinata in un regolamento elettorale a parte.

3 - Durata del mandato

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni. La carica inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di quattro anni dopo. I membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti.

I mandati si estinguono in caso di ritiro dal consiglio di fondazione o se i presupposti che hanno portato all'elezione in seno al consiglio di fondazione non sono più soddisfatti. Non è determinante il momento della disdetta del rapporto di lavoro o del contratto di affiliazione, bensì la loro effettiva cessazione.

Se un membro lascia la carica nel corso del mandato, viene sostituito conformemente alle disposizioni del regolamento elettorale.

4 - Costituzione

Il consiglio di fondazione si autocostruisce.

All'inizio del mandato esso elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, che per un mandato ciascuno appartengono alternativamente alla cerchia dei rappresentanti dei dipendenti e a quella dei rappresentanti del datore di lavoro.

5 - Sedute

Le sedute del consiglio di fondazione sono convocate dal presidente ogniquale volta si rendano necessarie, comunque almeno una volta all'anno.

Il consiglio di fondazione si riunisce inoltre se la maggioranza dei propri membri o l'organo di gestione lo richiede per iscritto al presidente o in un'altra forma che consenta la prova per testo, indicando i motivi della convocazione della seduta. Successivamente la seduta deve essere convocata tempestivamente.

La convocazione del consiglio di fondazione deve essere recapitata almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno della seduta. In casi urgenti questo preavviso può essere abbreviato. Giorno, orario e luogo della seduta nonché gli oggetti all'ordine del giorno devono essere comunicati al momento della convocazione e i documenti determinanti devono essere trasmessi. Le deliberazioni in merito agli oggetti non iscritti all'ordine del giorno possono essere prese solo se alla seduta partecipano tutti i membri del consiglio di fondazione.

La presidenza del consiglio di fondazione viene assunta dal presidente e in caso di suo impedimento dal vicepresidente.

I membri dell'organo di gestione partecipano alle sedute del consiglio di fondazione con voto consultivo.

Le sedute possono svolgersi sia sotto forma di riunione fisica, sia tramite conferenze telefoniche o videoconferenze. La decisione in merito alla modalità di svolgimento di una seduta spetta al presidente. Nelle sedute sotto forma di riunioni fisiche, il presidente può autorizzare la partecipazione di uno o più membri mediante sistemi di teleconferenza o videoconferenza.

6 - Compiti e competenze

Il consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti intrasmissibili e inalienabili:

- a) alta direzione della fondazione e impartizione delle direttive necessarie
- b) elezione e revoca dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale
- c) definizione dell'organizzazione della fondazione e dei suoi organi, se la legge e l'atto di fondazione non prevedono altre disposizioni
- d) investimenti
 - scelta di uno o più offerenti di investimenti collettivi e definizione delle strategie d'investimento disponibili
 - formulazione dei principi d'investimento e disposizioni di attuazione
 - emanazione e modifica del regolamento in materia d'investimenti
 - approvazione di contratti speciali
 - vigilanza e controllo degli affari correnti
- e) organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché allestimento della pianificazione finanziaria della fondazione
- f) nomina e revoca dell'organo di gestione e delle persone incaricate di rappresentare la fondazione nonché regolamentazione del diritto di firma
- g) alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione degli affari della fondazione, in particolare in relazione all'osservanza di leggi, statuti, regolamenti e istruzioni
- h) approvazione del conto annuale e del rapporto annuale della fondazione
- i) scelta della compagnia di riassicurazione
- j) deliberazione in merito a fusione e scioglimento della fondazione nonché presentazione della domanda all'autorità competente

Il consiglio di fondazione può insediare un comitato d'investimento, i cui compiti e le cui competenze sono fissati nel regolamento in materia d'investimenti.

La competenza di decidere in merito alla stipula o alla disdetta di contratti di affiliazione è delegata all'organo di gestione.

7 - Deliberazione

Il consiglio di fondazione può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, fatte salve le disposizioni seguenti.

Per le seguenti decisioni è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi dei membri del consiglio di fondazione:

- a) modifica dell'atto di fondazione
- b) modifica del presente regolamento d'organizzazione
- c) determinazione dell'offerente o degli offerenti di investimenti collettivi
- d) nomina dell'organo di gestione;
- e) nomina della società d'assicurazione sulla vita riassicuratrice

In caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

Occorre stendere un verbale sulle trattative e sulle decisioni del consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione può deliberare anche per mezzo di circolare, a meno che un membro del consiglio di fondazione non richieda la discussione orale entro tre giorni dall'invio della relativa proposta. La deliberazione per mezzo di circolare è valida se il consenso scritto della maggioranza dei membri del consiglio di fondazione perviene per posta o e-mail. Le disposizioni in merito al quorum vanno rispettate anche per le deliberazioni per mezzo di circolare. Le deliberazioni per mezzo di circolare devono essere riportate nel successivo verbale del consiglio di fondazione.

I membri del consiglio di fondazione sono obbligati ad astenersi se vengono prese decisioni che toccano i propri interessi o gli interessi di persone correlate fisiche o giuridiche.

8 - Diritto all'informazione e reporting

Diritto all'informazione

Ogni membro del consiglio di fondazione può richiedere di essere informato in merito alle questioni della fondazione. Durante le sedute i membri del consiglio di fondazione, i membri del comitato d'investimento, se nominato, nonché le persone a cui è stata affidata la gerenza sono tenuti a fornire informazioni.

Al di fuori delle sedute, ogni membro può richiedere dalle persone incaricate della gestione e dal comitato d'investimento, se nominato, informazioni in merito all'andamento degli affari e, con il consenso del presidente, anche in merito a singoli affari.

Nella misura in cui ciò è indispensabile all'assolvimento di un compito, qualsiasi membro può domandare al presidente di presentargli i libri contabili e gli atti. Se il presidente respinge una domanda di informazione, audizione o consultazione, spetta al consiglio di fondazione decidere in merito. Rimangono riservate le regolamentazioni o le decisioni del consiglio di fondazione che ampliano il diritto all'informazione e alla consultazione da parte dei membri del consiglio di fondazione.

Reporting

A ogni seduta l'organo di gestione e il comitato d'investimento, se nominato, devono informare il consiglio di fondazione in merito all'andamento degli affari e alle operazioni importanti. Gli eventi straordinari vanno comunicati immediatamente ai membri del consiglio di fondazione per mezzo di circolare.

Remunerazione

Il consiglio di fondazione definisce l'ammontare della remunerazione da versare ai suoi membri in base alla pretesa e alla responsabilità.

Art. 3 Le commissioni amministrative

Al momento dell'affiliazione, ogni datore di lavoro s'impegna a istituire una commissione amministrativa. Le commissioni amministrative sono composte da una rappresentanza del datore di lavoro e da una rappresentanza dei dipendenti in base alle prescrizioni legali (art. 89a cpv. 3 CC).

Conformemente alla legge, all'atto di fondazione, al regolamento di previdenza e al contratto di affiliazione, le commissioni amministrative provvedono al regolare andamento dei singoli istituti di previdenza dei datori di lavoro affiliati alla fondazione. Alle commissioni spettano in particolare i seguenti compiti:

- gestione degli istituti di previdenza
- scelta del piano di previdenza nel quadro dei piani di previdenza offerti dalla fondazione e attuazione dei regolamenti di previdenza

- informazione delle persone assicurate
- controllo dei pagamenti dei contributi (contributi dei dipendenti e del datore di lavoro) da parte dei datori di lavoro
- elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale

Le commissioni amministrative rappresentano gli interessi dei propri istituti di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

Art. 4 Organo di gestione

Il consiglio di fondazione nomina l'organo di gestione, i cui compiti e le cui competenze risultano dal contratto di gestione. Con l'autorizzazione del consiglio di fondazione, l'organo di gestione è autorizzato a fare effettuare da terzi singoli o tutti i compiti.

Art. 5 Diritto di firma

Il consiglio di fondazione disciplina e conferisce il diritto di firma. È prevista esclusivamente la firma collettiva a due.

Art. 6 Controllo interno

Il consiglio di fondazione è responsabile dell'istituzione di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione e nomina un responsabile SCI tra le sue fila.

Il responsabile SCI del consiglio di fondazione informa regolarmente il consiglio di fondazione in merito all'esistenza e all'efficacia del sistema di controllo interno e al rispettivo ambiente di controllo.

Il consiglio di fondazione garantisce che le terze parti che forniscono servizi essenziali alla fondazione dispongano di un adeguato sistema di controllo interno.

Art. 7 Negozi giuridici con parti correlate

I negozi giuridici della fondazione con membri del consiglio di fondazione, datori di lavoro affiliati o persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione aziendale o della gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della fondazione con persone fisiche o giuridiche correlate con le persone summenzionate, devono corrispondere alle condizioni usuali di mercato e devono essere dichiarati ogni anno all'ufficio di revisione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione aziendale o della gestione patrimoniale devono comunicare ogni anno i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare i ruoli di aventi economicamente diritto in imprese che intrattengono una relazione d'affari con la fondazione. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

Art. 8 Responsabilità

Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione aziendale o del controllo della fondazione o dell'istituto di previdenza, in particolare i membri delle commissioni amministrative, rispondono personalmente del danno che esse arrecano intenzionalmente o per negligenza alla fondazione o all'istituto di previdenza.

Gli attivi dei singoli istituti di previdenza rispondono degli obblighi della fondazione. Tra gli istituti di previdenza non sussiste solidarietà. È esclusa la responsabilità estesa della fondazione.

Art. 9 Riservatezza, restituzione dei dossier

Tutti gli organi della fondazione sono tenuti a mantenere il massimo riserbo nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

Gli atti commerciali devono essere restituiti al più tardi alla fine del mandato.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce quello precedente.

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento con una maggioranza qualificata.

* * *